



diritto *Supplemento
alla rivista*

religioni

Quaderno monografico

1929-2019
Novant'anni di rapporti tra Stato
e confessioni religiose.
Attualità e prospettive

a cura di
Maria d'Arienzo

Diritto e Religioni
Quaderno Monografico 1
Supplemento Rivista, Anno XV, n. 1-2020

1929-2019
Novant'anni di rapporti
tra Stato e confessioni religiose.
Attualità e prospettive

a cura di
Maria d'Arienzo

Diritto e Religioni

Semestrale

Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Maria d'Arienzo

Direttore Fondatore
Mario Tedeschi †

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

G.B. Varnier

M. Jasonni, G.B. Varnier

G. Dalla Torre

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

Lettere, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

COMITATO REDAZIONE QUADERNO MONOGRAFICO

F. Balsamo, C. Gagliardi

Direzione:

Cosenza 87100 – Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Redazione:

Cosenza 87100 – Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18
E-mail: dirittoereligioni@libero.it
Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Abbonamento annuo 2 numeri versione cartacea:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Abbonamento annuo 2 numeri versione digitale:

un fascicolo costa € 30,00

abbonamento annuale, € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

– carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Per ulteriori informazioni si consulti il link: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Presidenza

CARLO FANTAPPIÈ

*Ordinario di Diritto Canonico
Università degli Studi di Roma Tre*

Questo nostro Convegno è rivolto ad un passato che non è ancora passato. Abbiamo ascoltato la relazione del Prof. Ventura su un futuro – quello della diplomazia religiosa – che è ancora da mettere alla prova soprattutto in una società globalizzata che è estremamente frammentizzata. Per cui ci auguriamo vivamente che la diplomazia religiosa sia diversa dalla diplomazia in generale oggi operante nello scenario internazionale.

Adesso è giunto il momento di fare baricentro e di focalizzare la nostra attenzione su una questione che ci riguarda da vicino, soprattutto come studiosi di una materia dallo statuto epistemologico, come dire, ambiguo, qual è il diritto ecclesiastico. In particolare ci viene chiesto di soffermarci sul ruolo della dottrina ecclesiasticistica nella riforma legislativa del 1929. Non è semplicemente per tornare al passato, ma è anzi un modo per riproporre nella tradizione della disciplina dei problemi che sono al tempo stesso sempre vecchi, ma anche sempre nuovi.

A questo riguardo mi limiterei ad accennare brevemente a tre problemi relativi al rapporto tra Conciliazione e diritto ecclesiastico che meriterebbero, secondo me, di essere approfonditi.

Il primo, l'individuazione delle discontinuità e della continuità tra il diritto ecclesiastico concordatario e il diritto ecclesiastico liberale. Cambia davvero tutto oppure vi sono delle strutture invariate? E se queste ultime continuano a fornire le categorie e il sistema del diritto ecclesiastico, in che senso e con quale modalità vengono adesso, dopo la Conciliazione, integrati nel nuovo assetto politico-giuridico dello Stato fascista? Questa è la prima domanda che ci mette già in rapporto con gli altri cultori delle scienze giuridiche.

Una seconda questione aperta riguarda l'attitudine degli studiosi di diritto ecclesiastico rispetto al regime. Il problema è quello di ricostruire la varietà degli itinerari intellettuali e giuridici degli studiosi di diritto ecclesiastico per capire meglio se – come io sospetto – si sia trattata di una reinterpretazione del modello liberale nella nuova chiave dello Stato fascista da parte di alcuni. Al contrario, per altri si è trattato non di una reinterpretazione, ma di

quella che può essere definita una “rottura epistemologica”. Sono diventati proprio ecclesiasticisti fascisti. In altri termini, e più in generale, quali nuovi metodi e soprattutto quali nuove sistemazioni la dottrina ecclesiasticistica del periodo del regime ha prodotto? Noi sappiamo che dopo il 1929 anche nella scienza giuridica ormai la svolta dogmatica è completamente affermata su tutti i fronti. Svolta dogmatica che era cominciata ai primi del Novecento con il passaggio dall’influenza della Scuola francese a quella della Scuola tedesca, alla quale si adeguano gli ecclesiasticisti perdendo quell’ancoraggio storico del diritto ecclesiastico che era stato il grande patrimonio ideale di personalità come Francesco Ruffini, Mario Falco – che quando parlava di libertà religiosa ne parlava non in termini astratti, ma nella sua configurazione giuridica *hic et nunc* – e successivamente, di Arturo Carlo Jemolo.

Un terzo punto è il nuovo rapporto fra gli ecclesiasticisti e i giuristi del regime. Quindi, come inquadrare, approfondire i termini e le modalità, soprattutto i livelli su cui si instaura un nuovo asse culturale condiviso fra ecclesiasticisti e altri giuristi del regime. Il diritto ecclesiastico era in perfetta osmosi con le altre discipline, non era rinchiuso come disciplina settoriale in quegli anni. Pensiamo ad una personalità come Checchini, che era studioso di diritto romano, studioso di diritto internazionale e studioso di diritto ecclesiastico. Osmosi, compenetrazione, dunque, tra i diversi settori disciplinari.

Un’ulteriore pista di ricerca, secondo me, può essere individuata nel rilievo da riconoscere alla dottrina ecclesiasticistica italiana che ha fornito in quegli anni, e negli anni successivi, un modello che è stato poi esportato, anche dopo la Costituzione repubblicana, all’estero ed è diventato il *made in Italy* del diritto. Infatti, è ancora da ricostruire la fortuna, il legato culturale e giuridico della dottrina ecclesiasticistica soprattutto fuori d’Italia. Le mie erano brevi riflessioni solo per dire che abbiamo un campo estremamente aperto da approfondire.

Presidenza

CARLO FANTAPPIÈ

*Ordinario di Diritto Canonico
Università degli Studi di Roma Tre*

Grazie Prof. Pacillo di questa relazione a tutt'arco, che mi sembra abbia voluto individuare e collocare soprattutto la legislazione del 1929, che è una legislazione ideata in maniera sistematica a suo modo, nell'ambito del quadro più generale della costruzione della nazione. Tutti i grandi giuristi del regime, *in primis* Rocco, come è stato sottolineato, tendevano proprio alla costruzione di una religione politica che è necessariamente nella visione gentiliana della religione quale elemento strutturante. E questo ci fa riflettere ancora di più sul fatto che la nostra disciplina, il diritto ecclesiastico, è sempre legata a un determinato sistema, non solo giuridico, ma anche culturale e varia con il variare di essi.

Adesso sarebbe dovuto intervenire il nostro collega Giovanni Battista Varnier dell'Università di Genova, che purtroppo, per motivi di salute, non è potuto venire a Napoli, ma sapendo che ero stato chiamato dalla Prof.ssa d'Arienzo a presiedere questa sessione, mi ha inviato il suo testo.